



7.6.01

3 marzo 2014

Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo

Il Consiglio comunale di Mendrisio

vista la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione

risolve

Art. 1. Definizione e scopi

- a) L'assegno educativo è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie¹, voluto dal Comune con lo scopo di accrescere la loro sicurezza materiale e l'autonomia dei propri membri.
- b) L'assegno educativo vuole inoltre essere uno strumento volto:
 - a valorizzare in modo tangibile l'insostituibile ruolo educativo delle famiglie, segnalando così l'interesse di tutta la comunità per questo servizio di utilità pubblica,
 - ad alleviare l'onere finanziario delle famiglie, in campo educativo, migliorandone le condizioni di vita e, infine,
 - a favorire, sviluppare e mantenere contatti positivi tra la famiglia e il contesto in cui vive e crescono i suoi figli.

Art. 2. Competenze

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio.

Art. 3. Beneficiari

Hanno diritto all'assegno educativo tutte le famiglie con figli², domiciliate e dimoranti nel Comune.

¹ Al termine "*famiglia/famiglie*" è stato dato in questi ultimi anni più accezioni. Ricordiamo ad es. che l'art. 41, cpv. 1, lett. c) della Costituzione federale, del 1998, recita che: "*(...) la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini*"; nel presente Regolamento facciamo nostro il concetto di "*famiglie*" presentato nei suoi testi dalla Centrale per le questioni familiari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), concetto che è comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia (matrimonio, partenariato consensuale, famiglie monoparentali e ricostituite).

² Oltre ai figli naturali, sono riconosciuti anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affidato alle famiglie.

Art. 4. Condizioni

- a) L'assegno educativo (inteso quale contributo unico e annuale) è erogato alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale³ rientra nelle fasce di reddito indicate all'art. 5.
- b) I figli dovranno avere un'età massima di 20 anni inclusi, essere in formazione e abitare presso il domicilio della loro famiglia.

Art. 5. Ammontare dell'assegno

In base al reddito imponibile cantonale della famiglia, viene erogato un assegno educativo di importo diverso così come indicato di seguito:

Reddito della famiglia	Importo in Fr. per il primo figlio	Importo in Fr. dal secondo figlio
0 – 34'000	300.--	300.--
34'001 – 45'000	250.--	225.--
45'001 – 55'000	200.--	175.--

Art. 6. Adeguamento e rincaro

Gli adeguamenti degli importi dell'assegno educativo e dei valori delle fasce di reddito (vedi art. 5) sono di regola annuali e sono di competenza del lodevole Municipio, tenendo conto dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice di base: ottobre 2003, punti 317,8).

Art. 7 Procedura per la richiesta

- a) La richiesta per ottenere l'assegno educativo deve essere presentata dalla famiglia richiedente, utilizzando un apposito modulo ottenibile presso l'Ufficio competente.
- b) Al modulo ufficiale, la famiglia richiedente dovrà allegare la notifica di tassazione cantonale più recente.
- c) Nel caso in cui la più recente notifica di tassazione cantonale fosse redatta d'ufficio o non fosse disponibile (famiglie dimoranti), occorrerà allegare al modulo ufficiale tutti i documenti richiesti dall'Ufficio competente.
- d) La richiesta va inoltrata all'Ufficio competente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui la famiglia desidera far valere il proprio diritto.
- e) La richiesta va ripresentata ogni anno.

Art. 8 Versamento dell'assegno

- a) L'importo dell'assegno educativo sarà versato alla famiglia avente diritto e che ne ha fatto regolare richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno al quale il sussidio si riferisce.
- b) Eventuali cambiamenti dei valori del reddito, sia per eccesso che per difetto, notificati alla famiglia dai competenti Uffici cantonali dopo il 30 giugno, non pregiudicheranno la concessione e quindi il versamento dell'assegno educativo per l'anno in corso.

³ Per "reddito imponibile cantonale" si intende il reddito imponibile iscritto nella notifica di tassazione dei genitori, escluso quindi l'eventuale reddito del figlio/dei figli fino a 20 anni d'età.

Art. 9 Natura giuridica del diritto di assegno

- a) Il diritto all'assegno educativo non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.
- b) L'importo dell'assegno /degli assegni verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 10 Abusi

- a) L'assegno educativo sarà negato se il lodevole Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.
- b) L'assegno educativo, già corrisposto indebitamente, deve essere rimborsato al Comune.
- c) Rimane riservata l'azione penale.

Art. 11 Reclamo e ricorso

- a) Contro le decisioni dell'Ufficio competente è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dall'intimazione.
- b) Contro la decisione sul reclamo, è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dall'intimazione.

Art. 12 Informazioni alle famiglie

Il Municipio informerà di regola annualmente, la popolazione delle possibilità e delle modalità d'ottenimento dell'assegno educativo.

Art. 13 Norme finali e transitorie

- a) Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.
- b) In deroga all'art. 7 lett. d), le richieste per l'ottenimento dell'assegno educativo per l'anno 2004 potranno essere inoltrate entro il 30 settembre 2004.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data 15 marzo 2004.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente

Il Segretario comunale

Andrea Bellati

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 5 maggio 2004.

Modifica Art. 3 approvata dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 22 luglio 2013.

Ratificata dal Lodevole Consiglio di Stato, Sezione degli Enti Locali, con risoluzione no. 151-RE-12511 del 18 dicembre 2013.

Allegato:

Il lodevole Municipio, con risoluzione municipale no. 5097 del 15 marzo 2011, ha adeguato, in base all'art. 6 del Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo e a decorrere dal 1° aprile 2011, il contributo ed il reddito imponibile cantonale nel modo seguente:

Reddito della famiglia	Importo in Fr. per il primo figlio	Importo in Fr. dal secondo figlio
0 – 35'899	317.--	317.--
35'899 – 47'522	263.--	238.--
47'522 – 58'084	211.--	185.--